



AMBITO TERRITORIALE N. 11 - AUSL BA

Reg. Verb. N° 7

Verbale di Deliberazione del Coordinamento Istituzionale

(Originale)

OGGETTO: Approvazione del **Regolamento** unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni per i Comuni dell'Ambito Territoriale n. 11.

L'anno duemilaundici (2011) il giorno ventitre (23) del mese di giugno (06) nella Residenza Municipale del Comune di Mola di Bari (Capofila), secondo le modalità e i termini stabiliti dal Disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale, si è riunito

**IL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE**

Legalmente convocato, riunito sotto la Presidenza del **Sindaco del Comune di Mola di Bari, Dott. Stefano Diperna** e nelle persone dei sigg.ri:

AMMINISTRAZIONE	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.
Comune di Mola di Bari	Sindaco Dott. Stefano DIPERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	
Comune di Noicattaro	Sindaco Dott. Giuseppe SOZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Comune di Rutigliano	Ass.re Servizi Sociali Dott.ssa Angela REDAVID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio di Piano Dott. Luigi Caccuri, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

PREMESSO che sulla proposta deliberativa sono stati espressi pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- a) - in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dell' Area d'intervento, nei seguenti termini:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che i Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, hanno concordato di esercitare una gestione associata di funzioni amministrative riguardanti alcuni interventi sociali sul territorio in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Quadro n. 328 dell'08.11.2000 e dalla L.R. n. 19/2006;
- che i suddetti Comuni hanno stipulato in data 08.10.2010 una Convenzione per formalizzare una forma associata di gestione degli interventi sul territorio dell'Ambito Distretto n. 11 della A.S.L. BA, nel quale vengono delegate al Comune Capofila (Mola di Bari) le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali previsti nel Piano Sociale di Zona;
- che ai sensi delle disposizioni impartite dalla L.R. n. 19/2006, nonché di quelle contenute nel Piano Regionale Politiche Sociali 2010-2012 i Comuni dell'Ambito devono dotarsi di un Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni.

Ritenuto dover approvare il Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni (All. "A").

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile Servizi Sociali;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006 e la Legge n. 328 dell'08.11.2000;

Vista la deliberazione n. 1875 del 13 ottobre 2009 con cui la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.19/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS);

Visto il R.R. n. 4/2007 e s.m. e i.;

Tutto ciò premesso:

Sentiti i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito;

IL COORDINAMENTO

Visto il vigente Disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale;

Visto il vigente Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano;

Ad unanimità

DELIBERA

- 1) - Prendere atto di quanto espresso in premessa, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) - Approvare il "Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni" (All. "A") elaborato dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 11 di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano.
- 3) - Demandare al Responsabile dell'Ufficio di Piano gli atti conseguenti.

**REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E LA
COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE
PRESTAZIONI**

PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE n. 11

TITOLO I

Oggetto, Principi ispiratori, Finalità, Destinatari

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento determina i criteri omogenei di accesso al sistema di interventi e servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito, la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni e degli interventi e l'indicazione della situazione economica equivalente tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Legge Quadro n.328 dell'08.11.2000, dalla Legge Regionale n.19/2006, dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali II triennio (2009/2011).

2. I Comuni perseguono le finalità:

- a) di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti;
- b) di realizzazione di un sistema di interventi e servizi socio-assistenziali, secondo il metodo della rilevazione dei bisogni, della programmazione degli interventi, dell'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto, pieno ed inviolabile, della libertà e dignità della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione;
- b) rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- c) rispetto del principio di domiciliarità per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società;
- d) accesso e fruibilità delle prestazioni essenziali in tempi compatibili con i bisogni;
- e) flessibilità e idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- f) concorso della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo naturale e la cura dell'individuo, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

ART. 3

FINALITÀ' DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI

1. Gli interventi e i servizi, disciplinati dal presente regolamento, debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale la promozione ed il miglioramento della qualità della vita:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine culturale, ambientale, sociale, economico e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- d) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo, proteggendo la maternità, tutelando l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone emarginate o a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- e) sostenere le persone socialmente fragili o affette da disabilità psico-fisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo.

ART. 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. I destinatari degli interventi e dei servizi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, culturale, politica, sociale, sole o inserite in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale ed economica, accertati da parte del Servizio di Segretariato Sociale presso gli sportelli PUA e gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito.
2. Le prestazioni, gli interventi e i servizi socio-assistenziali, (tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza), sono rivolti:

A. **Prioritariamente, e senza alcuna limitazione:**

- a cittadini italiani effettivamente residenti nei Comuni dell'Ambito, in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- a soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e residenti nei Comuni dell'Ambito.

B. **A carattere di straordinarietà e limitatamente ad "interventi indifferibili":**

- a cittadini italiani residenti nei Comuni, fuori ambito territoriale, della Regione Puglia, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento;
- a cittadini, e loro familiari, degli Stati appartenenti all'Unione Europea, nonché a stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 (un) anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (D. Lgs. n.286/1998, art.41), nel rispetto degli accordi internazionali, salva l'azione di rivalsa nei confronti del paese d'origine degli stessi;
- a persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio dell'ambito, in cui si è manifestata la necessità dell'intervento, fatti salvi, in ogni caso, gli interventi riservati allo Stato e l'azione di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento.

TITOLO II

Tipologia degli interventi e dei servizi socio-assistenziali

ART. 5

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento dell'individuo nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostitutivi.

2. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio, nei limiti degli stanziamenti dei Comuni dell'Ambito .

3. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, erogabili sotto forma di beni e servizi, definiti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali in conformità con quanto previsto dall'art.22 della L. n.328/2000, i servizi socio-assistenziali, ai sensi della L.R. n.19/2006, si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) servizio di Segretariato Sociale;
- b) servizio di Pronto intervento sociale;
- c) servizio Sociale professionale;
- d) servizio di assistenza domiciliare
- e) servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI);
- f) servizio ludoteche;
- g) servizio di tutor;
- h) servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei disabili frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado;
- i) affido minori;
- j) affido adulti;
- k) affido anziani;
- l) assegno di assistenza per affido;
- m) servizio civile anziani;
- n) servizio di telefonia sociale;
- o) servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, centri d'ascolto;
- p) servizi di contrasto della povertà e all'esclusione sociale;
- q) servizi socio-educativi per il tempo libero;
- r) servizi d'integrazione sociale per disabili;
- s) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- t) servizio di assistenza economica.

ART. 6

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

1. Il servizio di Segretariato Sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza, con caratteristiche di gratuità per l'utenza, e si caratterizza per l'elevato grado di prossimità alla persona; fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e socio-sanitari presenti nell'ambito territoriale, accoglie la domanda dell'utente, svolge attività di consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità di accesso ai servizi.

ART. 7

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

1. Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio sempre funzionante che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali del territorio.

ART. 8

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

1. Il servizio sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale delle persone.

2. Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

3.- Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:

- Servizio di Segretariato Sociale;
- Gestione sociale del caso (case management);
- Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- Servizio di pronto intervento per l'emergenza sociale.

ART. 9

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire alle persone al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita e di rafforzare l'unità del nucleo familiare, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali. E' l'insieme dei servizi socio-assistenziali offerti presso l'abitazione dell'utente al fine di dare una risposta globale alle situazioni di bisogno quali:

- la cura (accudimento) della persona sotto l'aspetto della pulizia e dell'igiene;
- la cura dei bisogni relazionali;
- la collaborazione o sostituzione nella preparazione dei pasti o recapito degli stessi a domicilio;
- la cura dell'igiene dell'abitazione;
- l'organizzazione domestica elementare;
- la collaborazione o sostituzione nell'acquisto di generi alimentari di prima necessità;
- la effettuazione o accompagnamento per piccole commissioni all'esterno dell'abitazione;
- lo stabilire rapporti con strutture esterne per la soddisfazione di necessità e bisogni elementari.

2. Il servizio di assistenza domiciliare si articola per aree di bisogno in:

- a) Assistenza domiciliare per minori e famiglie;
- b) Assistenza domiciliare per disabili;
- c) Assistenza domiciliare per anziani.

3. L'Assistenza domiciliare ha lo scopo di garantire la permanenza nella propria abitazione in modo dignitoso.

Per l'assistenza domiciliare occorre che i soggetti, in condizione di bisogno, si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- soli o in coppia in condizione di parziale o totale non autosufficienza e senza parenti diretti o comunque soli per disgregazione familiare;
- semi autosufficienti che vivono in nuclei familiari che, per particolari oggettive condizioni di disagio fisico, psichico e materiale, non sono in grado di prestare assistenza;
- in grave disagio economico per le notevoli spese di assistenza sostenute dalla famiglia, priva di altre forme di sostegno economico.

4. Il Servizio Sociale considererà prioritaria per l'erogazione di questo intervento:

- 1) la condizione di persona sola in grave disagio economico;
- 2) la grave disabilità;
- 3) la compresenza di più di due delle sopraelencate condizioni.

5. L'assistenza domiciliare deve porsi in una situazione di integrazione tra il Servizio Sociale e i servizi offerti dalla A.U.S.L., deve tendere ad ogni possibile coinvolgimento dei familiari conviventi e non, del volontariato associato, e deve rendere operante un rapporto di collaborazione con le istituzioni territoriali.

ART. 10

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A. D. I.)

1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire alle persone al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso organico di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.
2. La caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, fornite dalla AUSL, e socio-assistenziali, in forma integrata e secondo precisi piani individuali programmati, predisposti dal Servizio Sociale in collaborazione con l'A.U.S.L.
3. Le prestazioni di assistenza domiciliare integrata sono prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali, sono quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico.

ART. 11

SERVIZIO DI LUDOTECA

1. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali, aperto a minori che intendono fare esperienza di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta, al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.
 2. Le prestazioni del servizio di ludoteca sono i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli.
- Il servizio viene garantito da educatori e animatori socioculturali.

ART. 12

SERVIZIO DI TUTOR

1. Il servizio di tutor assume la responsabilità di interventi personalizzati, nell'ambito di progetti d'inclusione sociale per minori, adulti e anziani, definiti in relazione alle specifiche situazioni di bisogno.
2. L'intervento di tutoraggio rivolto al minore, con problemi relazionali, di socializzazione e comportamentali, ha lo scopo di rafforzare i legami del minore nel sistema delle relazioni significative (famiglia, scuola, gruppo amicale) e al contempo di fornire al minore e alla sua famiglia un'opportunità di sostegno nel processo di crescita.
3. Le prestazioni di tutoraggio sono quelle attività educative e di sostegno scolastico complessivamente intese, realizzate in funzione del progetto educativo personalizzato.

ART. 13

SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISABILI

1. Il servizio per l'integrazione scolastica dei disabili è finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche. Tale obiettivo è perseguito per mezzo di:

- a) Servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
 - b) Servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto;
 - c) Attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto);
 - d) Iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei soggetti disabili;
2. Le prestazioni del servizio per l'integrazione scolastica dei disabili sono il sostegno socio-educativo, il trasporto scolastico, l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e le attività collegate, comprese le attività sportive, le attività didattiche di sostegno con personale specializzato.
3. Il servizio viene garantito da equipe integrate così composte: medico specializzato, psicologo, pedagogista o educatore, assistente sociale, terapeuta, personale ausiliario.

ART. 14

SERVIZIO AFFIDO MINORI

1. Il servizio affidamento minori o affidamento familiare per minori è un servizio, a carattere temporaneo, prestato da famiglie che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, assicura a soggetti minori, in situazioni di disagio, il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare (Legge n.184/80).
2. Il minore viene affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
3. Le caratteristiche principali dell'affidamento familiare, il quale può essere a tempo parziale (senza pernottamento) o a tempo pieno, diurno e pomeridiano, sono:
 - a) la temporaneità, che non può superare la durata di 2 (due) anni ed è prorogabile solo da parte del Tribunale per i Minori qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore;
 - b) il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
 - c) il complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine;
 - d) la previsione di rientro nella famiglia d'origine.
4. Il provvedimento di affidamento familiare consensuale è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore; quello di affidamento non consensuale e quello di proroga dell'affidamento oltre la scadenza indicata nel primo provvedimento di affidamento, competono al Tribunale per i Minori.
5. Le prestazioni del servizio di affidamento minori sono la cura e la tutela del minore nel processo di crescita e formazione personale. Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che coinvolga i Servizi Sociali e Sanitari (Consultorio Familiare), il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine.
6. Le funzioni di promozione della cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti, di vigilanza sull'andamento dell'affido sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che deve, in ogni caso, comprendere l'assistente sociale e lo psicologo. Detta equipe provvede alla valutazione preventiva e successiva dei soggetti affidatari del minore, al periodico controllo sulle condizioni di vita dell'affidato.

ART. 15

SERVIZIO AFFIDO ADULTI

1. Il servizio affidamento adulti può essere a tempo parziale o a tempo pieno, è un servizio finalizzato ad assicurare, a persone in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana in un contesto

relazionale familiare. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, all'istituto dell'affido adulti.

2. Le prestazioni del servizio di affido adulti sono la cura e la tutela delle persone in difficoltà nell'espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana. Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che coinvolga i Servizi Socio-Sanitari.

3. Le funzioni di promozione della cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che deve comprendere l'assistente sociale e lo psicologo.

ART. 16

SERVIZIO AFFIDO ANZIANI

1. Il servizio affido anziani, il quale può essere a tempo parziale o a tempo pieno, è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare. Le disposizioni per l'affido adulti si applicano, per quanto compatibili, all'istituto dell'affido anziani.

2. Le funzioni di promozione della cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che deve, in ogni caso, comprendere l'assistente sociale e lo psicologo.

ART. 17

SERVIZIO ASSEGNO DI ASSISTENZA PER AFFIDO

1. Il servizio assegno di assistenza è un intervento di carattere economico a favore delle famiglie che garantiscono l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza, anche in condizioni di non autosufficienza, e di minori in affidamento familiare.

2. Il servizio assegno di assistenza comporta l'erogazione, da parte dei Comuni, di contributi economici, ad integrazione del reddito, per sostenere il lavoro di cura della famiglia. Ciò al fine di favorire la permanenza nel domicilio della persona in difficoltà, anche attraverso l'erogazione di contributi per le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in famiglia.

ART. 18

SERVIZIO CIVILE ANZIANI

1. Il servizio civile anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità, finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.

2. Le prestazioni del servizio civile anziani sono quelle della sorveglianza presso le scuole, sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici, anche annessi a scuole e ad edifici pubblici, utilizzazione del verde pubblico o di aree agricole per attività autogestite, vigilanza ed ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei o in altri edifici di interesse artistico-culturale, nelle mostre e negli stadi, attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio, organizzati dalle Università della Terza Età, nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali, impiego di anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione.

3. Il servizio civile anziani viene garantito dal servizio sociale professionale.

ART. 19

SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE

1. Il servizio di telefonia sociale consiste nell'aiuto rivolto a tutte le persone, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

2. Detto servizio ha il fine di limitare la condizione di isolamento nella quale possono trovarsi persone in difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni

che favoriscano la sua comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali, nonché con il contesto socio-culturale nel quale vive.

3. Il servizio di Telesoccorso consiste nella pronta risposta ad impellenti necessità dell'utente, da parte di operatori addetti al Centro Operativo, i quali provvedono ad attivare tempestivamente il soccorso coinvolgendo le persone rese disponibili per un immediato intervento presso le strutture pubbliche e sanitarie competenti.

4. Il servizio di Teleassistenza consta invece in verifiche telefoniche che gli operatori preposti al Centro Operativo attuano periodicamente nei confronti degli utenti del servizio, al fine di acquisire informazioni sulla loro salute psico-fisica e di verificare l'efficienza dell'apparecchio posto a domicilio dell'utente.

ART. 20

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITÀ

1. I servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità sono servizi diversi e flessibili che, in un sistema di rete e di potenziamento dei servizi già esistenti, intervengono, in maniera specifica, per sostenere il ruolo educativo genitoriale, per favorire la scelta, consapevole e responsabile, della maternità e della paternità, la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente circostante, per stimolare l'elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita, in armonia con il proprio ruolo genitoriale.

2. Le prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità sono i percorsi di orientamento e di informazione per genitori con figli in età adolescenziale, il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori Familiari, l'organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori-figli (centri per la famiglia), il sostegno e l'assistenza agli insegnanti nella programmazione delle attività scolastiche extra - curricolari, l'assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e a neogenitori, in ambiti di intervento diversi da quelli sanitari, i corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto, l'attività di informazione e di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche, gli interventi di sostegno all'acquisto della prima casa, le azioni di contrasto alla violenza di genere mediante équipe multidisciplinari.

ART. 21

SERVIZI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE

1. I servizi di contrasto della povertà e della esclusione sociale si articolano in servizi diversi e flessibili quali:

1. servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione;
2. inserimento socio-lavorativo;
3. contributi economici ad integrazione del reddito,

finalizzati a sostenere la famiglia o il soggetto singolo che per diverse motivazioni è in stato di disagio.

2. Servizi Di Ascolto, Informazione e Sensibilizzazione

Si tratta di servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, informazione, orientamento, counseling e presa in carico per problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa dimora, persone straniere con problemi di integrazione, donne che si prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro.

Questi servizi sono rivolti non solo a coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione, ma anche a familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni, insegnanti.

Le prestazioni di detti servizi sono sportelli d'ascolto e d'informazione, corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione, progettazione e gestione di percorsi formativi, consulenza psicologica, rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati, collegamento e raccordo con le risorse presenti sul territorio.

I servizi vengono garantiti da assistenti sociali, psicologi, esperti in relazione d'aiuto (counsellor).

3. L'inserimento socio-lavorativo è una forma di contrasto della povertà e della esclusione sociale e può realizzarsi attraverso l'istituto del Reddito Minimo d'inserimento e l'Inserimento Lavorativo in Ambiente Protetto.

4. L'Istituto del reddito Minimo di Inserimento è preordinato alle persone impossibilitate a mantenere se stesse e il proprio nucleo familiare per cause psicofisiche e socioeconomiche.

Il R.M.I. è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica attraverso programmi finalizzati di formazione e di inserimento lavorativo nelle seguenti aree: area assistenza alla persona (minori, disabili ed anziani), area custodia e vigilanza di strutture pubbliche. I soggetti ammessi ai programmi R.M.I. beneficiano di trasferimenti monetari pari a € 6,00 per ora per un monte ore mensile non superiore alle 70 ore.

Nel caso di variazioni delle condizioni economiche e sociali o nel caso in cui l'attività di formazione o lavorativa non venisse effettuata con diligenza si procederà alla revoca del beneficio.

5. L'inserimento Lavorativo In Ambiente Protetto è il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o idoneo ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio sociale del comune, con spesa parziale o totale a carico del comune stesso. Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente inutilizzate;

b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, auto realizzazione e valorizzazione delle proprie capacità favorendo lo sviluppo e l'affermazione della dignità sociale della persona;

c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, dispersione, disagio.

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio sociale del comune.

La Giunta Comunale determina l'ammontare annuo delle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o idoneo ambiente protetto cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Per ogni soggetto il Servizio redige una relazione da cui emergono i seguenti elementi:

La condizione psico-fisica del soggetto; La necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata; tempi e i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione. In casi di eccezionale gravità la suddetta percentuale può essere incrementata.

La cooperativa sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota.

ART. 22

SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO

1. Il Comune assicura anche avvalendosi di altri Enti o Associazioni, interventi ricreativi e di animazione specifici nei periodi di vacanza dalla scuola, mediante l'organizzazione di soggiorni climatici o montani, centri estivi variamente articolati, mettendo a disposizione personale qualificato.

2. Organizzazione di spazi predisposti ad accogliere nel tempo libero bambini e ragazzi offrendo gioco libero ed organizzato.

3. In particolare va facilitato l'accesso ai minori a rischio di disagio ed emarginazione sociale e i minori le cui madri sono impegnate nei periodi estivi in attività lavorative.

4. Le prestazioni di detti servizi sono l'animazione estiva, le attività ludico-ricreative, i campi scuola, le visite culturali, gli scambi culturali tra gruppi residenti in contesti territoriali diversi.

5. I servizi vengono garantiti da educatori, animatori, guide turistiche e da istruttori sportivi.

6. I Comuni possono prevedere e realizzare i predetti servizi con criteri che saranno definiti dalla

Giunta Comunale sentito il Coordinamento Istituzionale.

ART. 23

SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA

1. Il servizio di educativa di strada consiste in attività educative da realizzare, con modalità flessibili, in luoghi e spazi diversi ed aperti sul territorio, destinate a giovani e minori, e finalizzate alla prevenzione e al reinserimento sociale degli stessi. Sono tali anche i servizi di reinserimento dei minori a rischio di devianza, realizzati attraverso le attività dei maestri di strada e la formazione integrata in botteghe.

ART. 24

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER DISABILI

1. Il servizio di integrazione sociale per disabili è finalizzato a mantenere, inserire o reinserire le persone disabili nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.

2. Le prestazioni di detto servizio sono:

- a) le forme di sensibilizzazione sociale e culturale;
- b) il sostegno psico-sociale alla persona disabile e al nucleo familiare;
- c) gli interventi a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) il supporto assistenziale alle attività di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l'acquisto di apparecchiature idonee a consentire un più ampio inserimento nella vita sociale;
- e) il servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi e, in particolare, al servizio di assistenza domiciliare, per soddisfare esigenze personali, connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolare interessi professionali e di studio.

ART. 25

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER SOGGETTI CON FRAGILITA' SOCIALI

1. Le strutture residenziali e/o semiresidenziali erogano servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari a persone in situazione di handicap o fragilità sociali (malattia mentale, non autosufficienza, ecc.), così come specificato nel Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii. L'Ambito può attivare in proprio dette strutture e/o corrispondere parzialmente o totalmente le rette per soggetti inseriti in strutture autorizzate e convenzionate.

TITOLO III

Standard degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e Modalità di realizzazione

ART. 26

STANDARD DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Gli interventi e i servizi socio-assistenziali devono essere erogati garantendo in ogni caso:

- a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
- b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
- c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della Carta dei Servizi come definita dalla L.R. n.19/2006;
- d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza;
- e) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
- f) le attività integrative aperte al contesto sociale;

ART. 27

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante:

- il servizio di orientamento ed informazione alla persona;
- la consulenza psico-sociale;
- l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
- l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per l'attivazione di progetti comuni;
- l'organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione ed inserimenti lavorativi e socio-terapeutici per portatori di handicap, sostegni educativi etc..;
- attività correlate a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale.

TITOLO IV

Contributi economici. Criteri per la determinazione della situazione economica e del bisogno socio sanitario

ART. 28

DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Pervenuta la richiesta di intervento socio-assistenziale il Servizio Sociale Professionale determina lo stato di bisogno quale condizione per accedere a forme di intervento economico.
2. I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono:
 - il nucleo familiare;
 - la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano la emarginazione quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo, etc.;
 - il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e la eventuale ricaduta delle relative spese nella economia della famiglia;
 - la situazione economica del nucleo familiare, compresi i soggetti obbligati a prestare gli alimenti come individuati dall'art.433 C.C..
3. Lo stato di bisogno viene determinato attribuendo un punteggio ai suddetti criteri partendo da una base di punti 100 ed è individuato dal superamento di una soglia critica pari ad un punteggio complessivo di 120.
4. L'intervento economico a favore di soggetti singoli o famiglie senza reddito o con reddito limitato ha l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale ed assicurare condizioni di vita dignitose ed il soddisfacimento dei bisogni "primari" per garantire quel minimo vitale per la sussistenza e l'autonomia.
5. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale sussiste lo stato di bisogno ossia una situazione per la quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
6. Le forme di intervento economico si articolano in:
 - assistenza economica diretta continuativa;
 - assistenza economica diretta straordinaria;

- assistenza economica integrativa;
- assistenza economica indiretta o sostitutiva.

ART. 29

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini della determinazione della situazione economica cui è attribuibile un punteggio integrativo da + 15 a - 10 da sommare al "punteggio base di 100" ai seguenti elementi:

- attività lavorativa dipendente o autonoma (ottenuta dividendo il reddito lordo per 12 mensilità, al netto delle ritenute operate);
- pensioni e/o indennità di qualsiasi natura (pensioni di guerra, di invalidità civile, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, ecc.);
- altri emolumenti di qualsiasi natura;
- patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto e redditi da questi prodotti;
- la titolarità di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, barche, o altro);
- canone di affitto relativo alla propria abitazione d'uso (solo se nessun altro componente del nucleo familiare è proprietario o usufruttuario a qualsiasi titolo di un'altra abitazione);
- altre spese di corretta gestione dell'abitazione in uso (condominio, luce, acqua e riscaldamento);
- interessi passivi relativi a mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione d'uso (solo se nessun altro componente del nucleo familiare è proprietario o usufruttuario a qualsiasi titolo di un'altra abitazione);
- spese scolastiche (scuole dell'obbligo) o mediche adeguatamente documentate.

2. La situazione economica presa in considerazione ai fini della determinazione dello stato di bisogno è quella di cui al valore I.S.E.E. riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, così come definito dall'art.5, 2°c., del D. Lgs. n.109/98, e successive modifiche ed integrazioni. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (DPR n.223/89, art.4).

3. L'indicatore della situazione economica è calcolato come rapporto tra l'indicatore del reddito combinato con l'indicatore patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1.	1,00
2.	1,57
3.	2,04
4.	2,46
5.	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente,

Maggiorazione di 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori,

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%,

Maggiorazione di 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

4. Il nuovo indicatore ISEE regionale di cui all'art. 5 del R. R n. 4/07 troverà applicazione subordinatamente all'adeguamento del sistema informatico dell'INPS.

5. Alla situazione economica viene attribuito il punteggio da 15 a - 10 secondo una gradualità riportata in tabella, assegnando il punteggio 0 agli importi annui della Pensione Sociale e del Trattamento minimo di pensione I.N.P.S. ed un punteggio di -5 a chi supera tale importo:

REDDITO I.S.E.E.

PUNTEGGIO DA SOMMARE A 100

- da € 0 a € 1.800,00	punti 15
- da € 1.801,00 a € 3.400,00	punti 10
- da € 3.401,00 a € 4.000,00	punti 5
- da € 4.001,00 a € 5.000,00	punti 0
- da € 5.001,00 a € 6.000,00	punti -5
- da € 6.001,00 a € 7.000,00	punti -10

ART. 30

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO

1. La situazione economica viene valutata unitamente a fattori sociali che generano o accentuano lo stato di bisogno. Tali fattori vengono individuati dal Servizio Sociale Professionale con relazione che può attribuire un punteggio compreso tra punti zero a + 20 così come segue:

SITUAZIONE SOCIALE	PUNTEGGIO DA SOMMARE A 100	
- emarginazione sociale	sino a	punti 8
- per il nucleo familiare con componenti detenuti ed ex detenuti		punti 4
- per nucleo monogenitoriale		punti 4
-altri fattori (prostituzione, tossicodipendenze ecc.)	sino a	punti 4

2. Qualora l'Ufficio Servizi Sociali Professionali rilevi un discreto tenore di vita, la proprietà e/o il possesso di beni mobili non essenziali può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 a - 10.

3. La situazione di bisogno sanitario (spese sanitarie straordinarie) da comprovare mediante certificazione medica, può essere considerata con l'attribuzione da parte dell'Ufficio di un punteggio compreso da 0 a + 15 rispetto al punteggio base riconoscendosi la possibilità di 5 punti per ogni situazione di bisogno.

ART. 31

ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA CONTINUATIVA

1. L'assistenza economica continuativa si realizza con un intervento avente natura economica a carattere continuativo, generalmente per un arco temporale breve o medio breve, massimo 12 mesi rinnovabile in casi eccezionali previa verifica delle condizioni dell'istante, ed è preordinato a garantire il superamento dello stato di bisogno nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

2. Sono previste le seguenti forme alternative di assistenza economica continuativa:

- attribuzione di assegno mensile;
- concessione di titoli di acquisto.

□ **Attribuzione di assegno mensile:**

3. L'attribuzione di assegno mensile, quale contributo economico, a favore di soggetti singoli o di famiglie è preordinato a soddisfare i bisogni primari.

4. L'assegno mensile può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi.

5. L'attribuzione di assegno mensile è prevista per persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, malattia o morte di un congiunto, disoccupazione e sottoccupazione

6. Tale assistenza è prevista per il tempo strettamente necessario per la riorganizzazione del nucleo familiare, per un importo mensile graduato preordinato a raggiungere la soglia del minimo vitale sino ad un importo massimo di €. 250,00.

7. L'entità del contributo è stabilita in base al punteggio complessivo conseguito in applicazione degli articoli precedenti come di seguito indicato.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	IMPORTO SUSSIDIO
- da punti 120 a punti 125	€ 100,00
- da punti 126 a punti 130	€ 150,00

- da punti 131 a punti 135	€ 200,00
- da punti 136 in poi	€ 250,00

□ **Concessione di titoli di acquisto:**

8. I titoli d'acquisto (buoni viveri, buono fitto, ecc.) vengono concessi, di preferenza, come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse o si trovano in situazioni di precarietà sociale.

ART. 32

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA "UNA TANTUM"

1. L'assistenza economica straordinaria "una tantum" si realizza con un intervento di sostegno, avente natura economica e carattere eccezionale o straordinario, finalizzato a fronteggiare, in via temporanea e per circostanze di particolare emergenza, situazioni di accertato disagio economico e di bisogno, da parte del soggetto o del nucleo interessato, che non dispone al momento di adeguate risorse finanziarie.
2. Tale forma di intervento è finalizzata al soddisfacimento di bisogni primari di sostentamento della persona ivi compresi quelli relativi alla salute o per situazioni debitorie dovute a imprevisti o a spese eccezionali e appositamente documentate dalla famiglia.
3. Sono previsti pertanto contributi straordinari per:
 - acquisto generi di prima necessità o tramite contributo economico *ad personam* o tramite la fornitura di ticket per l'acquisto di generi di prima necessità presso negozi convenzionati con l'Ente;
 - acquisto di generi di prima necessità (alimentari e non) finalizzati al sostentamento di neonati e di bambini figli di ragazze madri o a carico di genitore vedovo o separato, che versino in condizioni di grave disagio familiare ed economico;
 - acquisto di materiale didattico o di supporto, nonché di gioco per i minori con problemi di handicap e per i minori figli di genitori separati con gravi problematiche di emarginazione sociale. (tale sussidio deve necessariamente essere integrato con i fondi provenienti dalla Regione per il diritto allo studio);

Per quanto attiene alle morosità di affitto, potrà essere disposto un contributo diretto al pagamento dei canoni pregressi solo ed esclusivamente se determinati da un accertato stato di disagio economico in nuclei che rientrano nei parametri del minimo vitale.

 - rimborso spese per cura di malattie tumorali o croniche invalidanti (chemioterapia, radioterapia, chirurgia) per minori o anziani con gravi problematiche di salute. Tale contributo è condizionato all'esibizione di scontrini di viaggio in pullman o in treno, attestazioni mediche, ecc.;
 - per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati e quant'altro sia idoneo.
4. Il contributo è commisurato al 70% della spesa documentata e che comunque non deve superare i 1.000,00 € e deve tenere conto delle condizioni economiche di tutti i familiari tenuti all'obbligo dell'assistenza, anche non conviventi.
5. L'assistenza economica straordinaria viene erogata *una tantum* per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di € 2.000,00.annuo.

ART. 33

ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA - AFFIDO

1. L'assistenza economica integrativa si realizza con un intervento avente natura economica e carattere integrativo del reddito di quelle persone e/o famiglie, non legate da un vincolo di parentela fino al 2° grado, che garantiscono l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza, anche in condizioni di non autosufficienza.
2. Possono accedere anche i parenti e/o affini ove si trovino in condizioni di assistibilità, ai sensi del presente Regolamento.

3. Detto intervento è diretto, altresì, a facilitare l'assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti o a soggetti svantaggiati (disabili fisici, psichici e sensoriali, minori) mediante l'erogazione di un "Assegno di cura" per l'assistenza, da erogare a favore di soggetti e/o famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura nell'ambito domiciliare, assicurandone il mantenimento per un importo massimo di € 250,00.

ART. 34

ASSISTENZA ECONOMICA INDIRECTA O SOSTITUTIVA

1. L'assistenza economica indiretta si realizza con un intervento avente natura non economica ma a carattere indiretto.

Rientrano in questa tipologia di assistenza gli esoneri.

2. Il Servizio Sociale può accordare, in via straordinaria e a seguito della valutazione dello stato di bisogno economico, anche temporaneo, della persona, un esonero totale o parziale dal pagamento delle spese dei servizi di: mensa, trasporti, servizi educativi o altri servizi comunali (attività sportive, culturali, estive, asili nido, etc.).

3. Sono soggetti beneficiari degli interventi i cittadini italiani e gli stranieri residenti nel territorio comunale, che versino in condizioni di disagio economico e sociale e che ne facciano richiesta.

ART. 35

ISTRUTTORIA

1. La domanda di accesso, redatta su apposito modello, viene presentata al Servizio di Segretariato Sociale istituito presso gli sportelli PUA e presso gli uffici dei servizi sociali di ciascun comune dell'ambito.

2. Il Servizio Sociale Professionale istruisce la domanda, anche tramite colloqui, visite domiciliari, controlli, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, **redige un progetto di intervento** tenuto conto delle risorse personali e familiari.

3. Per gli interventi ad integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve essere valutato dall'U.V.M..

4. Tutti gli elementi necessari alla determinazione dello stato di bisogno, saranno autocertificati e dichiarati dal soggetto, fatta salva la facoltà degli uffici di chiedere la documentazione giustificativa ed integrativa.

5. La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della Situazione Economica del nucleo familiare.

6. La domanda può essere, altresì, integrata d'ufficio con:

- acquisizione di visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- acquisizione di informazioni presso i Comandi di Polizia Municipale, gli Uffici Finanziari e Tributarî;
- consultazione di tutti gli atti pubblici che interessano le qualità dei soggetti interessati (Sistema informativo del Ministero delle Finanze, Albi Professionali, Camera di Commercio, PRA, etc.);
- quant' altro ritenuto necessario ai fini della corretta istruttoria della pratica.

7. I contributi monetari possono essere riscossi anche da persone diverse dal titolare della provvidenza, su delega dell'interessato, su apposito stampato, con firma autenticata a norma del DPR n.445/2000.

TITOLO V
Determinazione del costo dei servizi e delle strutture e compartecipazione degli utenti

ART. 36

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE

1. Nel rispetto delle tariffe dei servizi e delle strutture determinati dalla Regione, il Coordinamento Istituzionale, con apposito atto, definisce le tariffe effettivamente applicabili per i servizi e le strutture per l'accesso agevolato agli stessi applicando per la valutazione della situazione economica del richiedente l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
2. Ai fini della quantificazione del costo unitario dei servizi concorrono le voci relative al personale, alle strutture ed ai mezzi impiegati. Ai fini della determinazione del costo orario, il costo unitario dei servizi viene ripartito in base alle ore lavorate nell'anno.

ART. 37

PRINCIPI DI COMPARTICIPAZIONE

1. La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi e delle strutture deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:
 - a. gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - b. adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
 - c. definizione di procedure semplificate per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte del Segretariato Sociale.

ART. 38

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti calcolati nel rispetto della tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 109/98, così come modificata dal D. Lgs n. 130/2000.
2. Quando il richiedente sia in condizioni di disabilità di ordine sensoriale, fisica e psichica, accertata, ovvero sia persona ultrasessantacinquenne, parzialmente non autosufficiente, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione, qualora più favorevole, cioè più elevata rispetto a quella del nucleo familiare. A tal fine si considerano quali redditi del destinatario della prestazione o dell'intervento i redditi ad ogni titolo percepito, ivi inclusi i redditi non fiscalmente rilevanti, quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS, le pensioni di invalidità le rendite INAIL.
3. Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D. P.R. 223 del 30.5.1989 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/01, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
4. In ordine alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, l'Ambito potrà assumere diverse unità di riferimento della composizione del nucleo familiare, secondo i criteri dettati dal provvedimento applicativo emanato in forza del D.Lgs. n. 130/2000.

5. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E..

6. Il Servizio Sociale Professionale competente per territorio potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E..

ART. 39

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. Per la determinazione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle strutture, il Coordinamento Istituzionale procede - nel rispetto della soglia I.S.E.E. al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio e della soglia I.S.E.E. al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio - a determinare le quote di compartecipazione in modo strettamente proporzionale alla situazione economica.

2. Il Coordinamento Istituzionale, ha facoltà di individuare sperimentalmente ulteriori criteri per le singole tipologie di servizi nonché le modalità e le quote di compartecipazione da parte dei parenti obbligati per legge.

TITOLO VI

Integrazione rette per inserimenti in strutture

ART. 40

INSERIMENTI IN STRUTTURE

1. L'Ambito attua interventi di ospitalità in strutture residenziali per finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie, nei casi di impraticabilità degli altri interventi che tutelino il mantenimento del richiedente nel proprio ambiente familiare.

2. Le strutture di accoglienza residenziali per finalità assistenziali dovranno essere in possesso delle prescritte autorizzazioni. Si preferiranno strutture del posto o strutture che applicheranno rette più favorevoli a parità di servizi offerti.

3. L'assistenza mediante ricovero in apposite strutture protette quali R.S.S.A. o case protette, di norma riguarda i cittadini anziani non autosufficienti per i quali la prognosi medica escluda la regressione dalle condizioni parzialmente invalidanti, tali da non permettere il mantenimento nel proprio nucleo familiare.

4. L'assistenza mediante ricovero di cittadini disabili in strutture residenziali o semiresidenziali è garantita previa valutazione socio sanitaria da parte dell'U.V.M.

5. La necessità del ricovero nelle strutture protette quali R.S.S.A. o case protette e l'eventuale contributo, sarà subordinata ad una valutazione da parte dell'Ufficio del Servizio Sociale Professionale per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente con strumenti offerti nell'ambito dei servizi sociali e ad una valutazione del caso da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.) attraverso la scheda SVAMA.

6. L'inserimento in strutture semiresidenziali è disciplinato da apposito atto del Coordinamento Istituzionale.

ART. 41

COMPARTECIPAZIONE ED INTEGRAZIONE RETTE

1. L'integrazione della retta da parte dell'Ambito ha luogo solo nel caso in cui il richiedente l'inserimento o i soggetti obbligati non sia in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura.
2. Coloro i quali usufruiscono delle strutture residenziali devono concorrere, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del R.R. n. 4/2007 e dell'art. 37 del presente regolamento, al costo della retta di ricovero con l'intero ammontare dei propri redditi (anche i redditi esenti ai fini fiscali comprese le indennità di accompagnamento), fatta salva una franchigia per i bisogni personali di € 100,00.
3. Le persone tenute al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della retta delle strutture residenziali e semiresidenziali in relazione alle proprie condizioni economiche. Sono esclusi dalla compartecipazione i familiari o i conviventi al momento del ricovero, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore ad una soglia determinata dal Coordinamento Istituzionale, al di sotto della quale non è ammissibile la richiesta di compartecipazione.
4. I soggetti obbligati, di cui al precedente comma, partecipano al costo della retta con quote - dal 10% al 30 % del proprio reddito I.S.E.E. - determinate dal Coordinamento Istituzionale e recepite dai Comuni dell'Ambito con delibera giuntales.
5. L'intervento, qualora la persona assistita abbia risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili e terreni o redditi di altra natura, sarà condizionato alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto. In tali casi l'ammissione alla struttura sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare all'Ambito gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione degli emolumenti.
6. In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni assunti, l'Ambito attiverà per il recupero del credito mediante procedure coattive.

TITOLO VII

Controlli e verifiche, Informazioni alla persona, Disposizioni finali

ART. 42

CONTROLLI E VERIFICHE

1. Su ogni domanda presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento il Servizio Sociale Professionale si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'art.496 del Codice Penale.

ART. 43

INFORMAZIONI ALLA PERSONA

1. Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

2. Devono essere, inoltre, informati ai sensi del D.Lgs 196/2003 delle finalità e modalità del trattamento dei dati, della natura obbligatoria del loro conferimento, del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto.

3. Gli utenti devono essere, altresì, informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

ART. 44

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile del Settore cui è affidato il servizio.
2. I riferimenti ai parametri reddituali ISEE e alle franchigie contenuti nel presente regolamento potranno essere aggiornati dal Coordinamento Istituzionale. I Comuni dell'Ambito recepiscono con propria delibera giuntale.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali, in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
5. Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico anche presso gli Uffici del Servizio Sociale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.